

REGOLAMENTO (CEE) N. 3731/87 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1987

che fissa per la campagna lattiera 1988/1989 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 566/76 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1411/71, l'Irlanda e il Regno Unito applicano, nel proprio territorio, la formula del latte intero non normalizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento;

considerando che, in conformità dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo suddetto, occorre fissare per la campagna lattiera 1988/1989 il tasso indicativo del tenore di materia grassa che il latte normalizzato proveniente da un altro Stato membro deve contenere per poter essere commer-

cializzato nel territorio dei due Stati membri interessati; che questo tasso indicativo corrisponde alla media ponderata del tenore di materia grassa del latte intero prodotto e commercializzato nello Stato membro importatore nel corso dell'anno precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1988/1989, il tasso indicativo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1411/71 è fissato:

- per l'Irlanda a 3,60 %,
- per il Regno Unito a 3,90 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS

(1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.